

# CARLOTTA MONTI GUARNERI

## COMUNITÀ MONTANA LEOGRA TIMONCHIO. ASPETTI STORICO - GIURIDICI E AMMINISTRATIVI

### 1. Norme

A seguito del D. P. R. n. 987 del 10 giugno 1955 istitutivo delle Comunità Montane o Consigli di Valle con la qualifica di enti pubblici costituiti in consorzio a carattere permanente, la costituzione consortile, volontaria od obbligatoria, rappresentò uno dei primi tentativi di aggregazione pluricomunale per zone omogenee.

Le funzioni venivano indirizzate al miglioramento tecnico ed economico dei territori montani, alla prevenzione del degrado dei territori montani, all'approfondimento di studi e ricerche riguardanti il più razionale sviluppo di beni agro-silvo-pastorali dei terreni montani, compreso anche il riordino della proprietà fondiaria.

Il complesso di competenze loro attribuite risultava però carente dal punto di vista degli strumenti di programmazione e di sostegno finanziario. Doveva avviare, ed in parte vi è riuscita, a questa serie di carenze la legge n. 1102 del 1971. Per quanto riguarda l'individuazione del territorio montano, la legge n. 991 del 25 luglio 1952 prevedeva all' art. 1 di considerare montani i terreni e Comuni censuari situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello fra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri.

### *CONSIGLI DI VALLE*

Il Consiglio di Valle era una forma di Consorzio, un antico strumento collaborativo tra enti locali, mantenuto tra le forme associative nel nuovo ordinamento anche se la sua disciplina è stata molto innovata dalla legge n. 142/1990 e dal D.L. n. 361/1995<sup>1</sup>.

---

\*Aggiornamento (al 31 agosto 2008) e revisione a cura degli uffici della Comunità Montana Leogra Timonchio.

<sup>1</sup> Francesco STADERINI, *Diritto degli enti locali*. Padova, CEDAM, 2004, p. 120.

*LEGGE 3 DICEMBRE 1971 n. 1102*

La legge n. 1102 del 1971 è la legge istitutiva delle Comunità Montane, in attuazione degli artt. 44 e 129 della Costituzione, «valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità Montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di equilibrio economico e sociale».

Questa legge cerca di perseguire in particolare: una visione unitaria ed integrale dei problemi della montagna; l'eliminazione degli squilibri tra le zone di montagna con quelle di pianura mediante l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana e la contemporanea realizzazione di infrastrutture e di servizi civili adeguati ai bisogni della popolazione montana; la ripartizione, tramite legge regionale, dei territori montani in zone omogenee e la costituzione tra i Comuni, ricadenti nella medesima zona, della Comunità Montana – ente locale di diritto pubblico – retta da un proprio Statuto e da propri organi (Assemblea, Consiglio direttivo e Presidente della Comunità); la realizzazione, da parte della Comunità Montana di investimenti idonei per lo sviluppo dei vari settori economici, produttivi e sociali e per la valorizzazione delle risorse della zona.

Per fare ciò occorre adottare un piano di sviluppo pluriennale della zona tenendo conto degli altri strumenti ambientali ed urbanistici esistenti a livello intercomunale. Per l'esecuzione di tali opere l'ente può decidere di: delegare ad altri enti le realizzazioni di piani e di opere rientranti nelle sue funzioni nell'ambito della competenza territoriale; accollarsi funzioni proprie dei Comuni che la costituiscono, previa esplicita delega degli stessi; sostituirsi, nell'esecuzione delle opere, agli enti ed alle persone fisiche o giuridiche inadempienti; richiedere al C.I.P.E. l'assegnazione di un'adeguata aliquota dei finanziamenti statali a favore dei territori montani<sup>2</sup>.

In base all'art. 4 di detta legge, le Regioni hanno dovuto, nell'ambito del proprio territorio, provvedere con propria legge a: delimitare le zone omogenee e i Comuni chiamati a costituire la Comunità Montana; emanare le norme per la formulazione degli Statuti, per l'articolazione e composizione degli organi amministrativi, per la preparazione dei piani di zona e programmi annuali delle Comunità stesse; fissare i criteri di ripartizione dei finanziamenti sia statali che regionali; approvare gli Statuti e i piani di zona; regolare i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Guglielmo IOZZIA, *L'ordinamento degli enti locali*. Rimini, Maggioli, 1997, pp. 201-202.

<sup>3</sup> STADERINI, *Diritto degli enti ...*, p. 126.

Le Comunità Montane sono definite da questa legge, art. 4, in modo generico come «enti di diritto pubblico». Il problema si pone riguardo alla posizione di tali enti in riferimento ai rapporti intercorrenti con la Regione, coi Comuni e con la Provincia.

La pianificazione delle Comunità Montane si viene a posizionare ad un livello intermedio tra la pianificazione regionale a carattere generale e quella settoriale dei Comuni e degli altri enti funzionali. È opportuno ricordare il D. P. R. n. 616 del 1977 attuativo della legge n. 382 del 1975, in base alla quale si sottolineano il ruolo e la natura delle Comunità Montane quali organi di governo locale. Da questa legge discende la potestà statutaria<sup>4</sup>.

### *L' ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE*

L'organizzazione di governo del nuovo ente viene precisata dalle Regioni, in attuazione dei principi contenuti nella legge 1102. Sono previsti un' *Assemblea*, costituita da un certo numero di consiglieri eletti dai Consigli comunali con salvaguardia della minoranza, una *Giunta esecutiva*, un *Presidente* e *i Revisori dei conti*. L'Assemblea costituisce il massimo organo deliberante della Comunità; ne stabilisce l'indirizzo politico-amministrativo e adotta le deliberazioni più importanti. La Giunta è organo esecutivo; il Presidente ha la rappresentanza legale e il Collegio di revisione il controllo interno<sup>5</sup>.

Oltre alle funzioni di programmazione economica ed urbanistica e alla predisposizione del piano di sviluppo economico-sociale e del piano di sviluppo urbanistico, esercita funzioni di amministrazione attiva delegate dalla Regione o dagli stessi enti locali<sup>6</sup>.

### *LA LEGGE DEL 23 MARZO 1981, n. 93*

Integra la normativa della legge n. 1102/1971, sia per parte relativa ai criteri per la costituzione, l'erogazione e la ripartizione fra le Comunità Montane dei fondi governativi destinati allo sviluppo della montagna, sia soprattutto, a riguardo delle norme procedurali per gli espropri finalizzati alla difesa del suolo e alla protezione dell'ambiente naturale nonché alla realizzazione dei piani di sviluppo<sup>7</sup>.

### *LA LEGGE n. 142 del 1990*

Definisce all'art. 28 le Comunità Montane come «enti locali» (a dimensioni territoriale intercomunale) costituite con legge regionale tra

<sup>4</sup> *Grande Dizionario Enciclopedico*. Torino, U.T.E.T., 1986, p. 493.

<sup>5</sup> STADERINI, *Diritto degli enti ...*, p. 126.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> IOZZIA, *L'ordinamento degli enti ...*, p. 202.

Comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.

La potestà statutaria, già prevista dalla legge n. 1102/1971, si concretizza nello Statuto che deve contenere le norme fondamentali del suo essere ed in particolare determinare il numero dei membri della Giunta, oltre il Presidente ed il vice, la composizione del Collegio dei revisori dei conti, le attribuzioni degli organi (e l'ordinamento degli uffici e dei servizi) ed il richiamo alle norme di legge per i casi di incompatibilità, decadenza, rimozione, dimissione, ecc. dei componenti degli organi.

Ciò sta a significare che la Comunità si colloca in una posizione intermedia tra gli enti locali territoriali (Provincia e Comune) e gli enti strumentali della Regione e pertanto si qualifica come entità dotata di ampia sfera di autodeterminazione di autonomia sostanziale rispetto agli organi regionali, essendo in effetti diretta e sovraordinata espressione dei Comuni nell'ambito del territorio della Comunità (indipendenza funzionale)<sup>8</sup>.

Le innovazioni introdotte chiariscono meglio sia il ruolo che la natura del nuovo ente e tendono a riordinarne le competenze funzionali.

Esercitano poi, oltre alle funzioni attribuite loro dalla legge, anche quelle delegate da Comuni, Provincia e Regione; gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Europea o dalle leggi statali e regionali; le funzioni dei Comuni, proprie o delegate dalla Regione, che essi intendono esercitare in modo associato in questa sede.

Le Comunità Montane hanno competenza ad adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico dopo, però, aver ottenuto l'approvazione della Provincia; per quanto riguarda la materia urbanistica, invece, possono solo fornire "indicazioni" alla Provincia ai fini della formazione del piano territoriale di coordinamento<sup>9</sup>.

Da quanto sopra evidenziato si può affermare che la Comunità Montana svolge un ruolo di programmazione, di coordinamento e di aggregazione delle strutture locali assumendo l'esercizio delle funzioni ad essa delegate dai Comuni che la costituiscono.

A conferma di tale assunto l'ottavo comma dell'art. 29 prevede che «la Comunità Montana può essere trasformata in unione di Comuni» (prevista dall'art. 26)<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 203.

<sup>9</sup> STADERINI, *Diritto degli enti* ..., pp. 127-128.

<sup>10</sup> IOZZIA, *L'ordinamento degli enti* ..., pp. 203-204.

*LA LEGGE n. 97 DEL 31 GENNAIO 1994*

Legge di particolare rilievo per le funzioni delle Comunità Montane e di tutti gli enti locali nelle zone montane, che ne ha ampliato i poteri e le possibilità di intervento.

Il d. lgs. 112/1998 ha attribuito altre funzioni alle Comunità Montane (art. 41, 65 e ss.).

*LA LEGGE n. 265 DEL 1999 (Napolitano - Vigneri)*

Con la riforma introdotta da questa legge si è provveduto ad una revisione dell'ordinamento precedente, motivata soprattutto dall'intenzione di ridisegnare le Comunità Montane come Unioni Montane, con il conseguente rafforzamento dei legami con gli enti locali di riferimento. Viene di conseguenza abrogato il comma 8 dell'art. 29 della legge 142/1990, che prevede la facoltà di trasformare la Comunità Montana in unione di Comuni; Comunità Montana ed unioni di Comuni diventano forme di organizzazione ben distinte.

*AUTONOMIA STATUTARIA*

La nuova formulazione dell'art. 28 della legge 142/90, nuovo comma 4, affida alle competenze delle leggi regionali che disciplinano le Comunità Montane il compito per definire le modalità per l'approvazione dello Statuto<sup>11</sup>.

*DIMENSIONI DEI COMUNI PARTECIPANTI*

Rispetto al precedente regime si estende la possibilità di aggregazione per i Comuni ricompresi nei territori montani, e si trasforma l'unione in uno strumento per la gestione associata delle funzioni, con l'obiettivo di ridurre il numero dei Comuni di piccole dimensioni<sup>12</sup>.

*COSTITUZIONE – LEGGI REGIONALI*

Le Comunità Montane erano costituite mediante legge regionale. La nuova stesura dell'art. 28 lascia alla legge regionale una serie di competenze determinanti per la vita e l'assetto delle Comunità. La legge regionale infatti provvede alla disciplina delle Comunità Montane, stabilendo in particolare le modalità di approvazione dello Statuto, le procedure di concertazione, la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali, i criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali e dell'Unione Europea, nonché i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio; determina le inclusioni ed esclusioni dei Comuni; individua

<sup>11</sup> *Ivi*, pp. 100-101.

<sup>12</sup> *Ivi*, pp. 101-102.

nell'ambito territoriale delle singole Comunità fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica, al fine di graduare gli interventi di competenza propria e delle Comunità medesime; individua gli ambiti o le zone omogenee nei quali costituire le Comunità Montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali<sup>13</sup>.

La riforma introduce indirettamente un terzo organo, il Presidente – già previsto da tutte le leggi regionali – precisando che può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei Comuni partecipanti. Confermata anche l'elezione di secondo grado dei componenti gli organi della Comunità: alla loro elezione provvedono i Consigli di ciascuno dei Comuni partecipanti, col sistema del voto limitato, così da garantire la presenza anche dei rappresentanti delle minoranze. Possono essere eletti tutti gli amministratori degli enti partecipanti: sindaci, consiglieri ed assessori<sup>14</sup>.

#### *FINALITÀ E FUNZIONI*

L'art. 28, comma 1, assegna alla Comunità il compito di esercitare funzioni proprie; funzioni delegate; funzioni comunali associate. A tali funzioni, ovviamente, si aggiungono quelle espressamente previste dalla legge 1102/1971 e 94/97, che meglio specificano sia i compiti, sia le modalità di esercizio degli stessi.

Ovviamente le leggi regionali avranno il potere di attribuire ulteriori funzioni, sia proprie, sia, soprattutto, delegate, ai sensi dell'art. 118, comma 3, della Costituzione<sup>15</sup>.

#### *FUSIONE – COMUNE MONTANO*

Non rientra più nelle finalità delle Comunità-Unioni la fusione di tutti o di parte dei Comuni associati, previsti dall'ultima parte della vecchia stesura dell'art. 28, comma 1, della legge 142/1990 e cancellata dalla nuova stesura del testo<sup>16</sup>.

#### *ART. 29 RINNOVATO*

Alla luce del progetto federalista in atto, indica le principali funzioni di competenza delle Comunità, prevalentemente orientate allo svilup-

---

<sup>13</sup> *Ibidem*.

<sup>14</sup> Luigi OLIVERI, *L'ordinamento delle autonomie locali*. Rimini, Maggioli, 1999, pp. 102-103.

<sup>15</sup> *Ivi*, p.103.

<sup>16</sup> *Ivi*, p.104.

po territoriale e quindi economico dei Comuni rientranti nel territorio<sup>17</sup>.

### *IL TESTO UNICO n. 267 DEL 2000*

Questo decreto legislativo è stato emanato dal Governo su delega conferita dall'art. 31 della legge n. 265 del 1999. Ha apportato una modifica veramente rilevante, definendo la Comunità Montana come "Unione di Comuni" ed è considerata un ente locale ad appartenenza obbligatoria preposto specificamente alla valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio di funzioni proprie o conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali. Gli enti locali sono considerati enti pubblici territoriali a carattere locale, ovvero enti in cui il territorio è elemento costitutivo e criterio delimitatore della sfera di azione, ma, soprattutto, indica la rilevanza meramente locale dei fini e degli interessi perseguiti.

L'individuazione degli ambiti o delle zone omogenee per la costituzione di tale ente locale, previa concertazione con gli enti locali è riservata alla Regione, alla quale spetta anche il compito di porre la disciplina legislativa della Comunità.

La Comunità Montana potrà trasformarsi in un nuovo Comune detto "Comune montano" che ne assume funzioni e risorse finanziarie, risultante dalla fusione dei Comuni del suo territorio<sup>18</sup>.

Quanto all'organizzazione è precisata solamente la presenza di un organo rappresentativo e di uno esecutivo; la disciplina ulteriore è lasciata alle disposizioni statutarie, con il solo limite, peraltro già previsto per le unioni di Comuni, che i componenti dell'organo esecutivo, vengano scelti tra gli amministratori dei Comuni aderenti e la facoltà per il Presidente di cumulare la carica con quella di sindaco di uno di questi. I rappresentanti sono eletti dai Consigli dei Comuni partecipanti con il sistema del voto limitato.

Sul piano delle funzioni l'art. 27 prevede e conferma che la Comunità Montana è costituita «per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali».

L'art. 28 stabilisce che spettano alle Comunità Montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi per la montagna stabiliti dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali.

<sup>17</sup> Marcella CASTRONOVO, *Il nuovo Testo Unico degli enti locali*. Rimini, Maggioli, 2000, p. 32.

<sup>18</sup> STADERINI, *Diritto degli enti...*, p. 129.

**LEGGE COSTITUZIONALE 131/2003**

Ai sensi dell' art. 4 le Comunità Montane sono titolari di potestà normative.

**2.1. Il Consiglio di Valle Leogra Timonchio**

Con decreto del 28 gennaio 1970, il Prefetto della Provincia di Vicenza ha costituito il Consorzio a carattere permanente denominato "Consiglio di Valle Leogra Timonchio" tra i Comuni di Torrebelvicino, Schio, Tretto, Santorso e Valli del Pasubio per il conseguimento delle finalità previste dal D. P. R. del 10 giugno 1955 n. 987. Con lo stesso decreto veniva altresì approvato anche lo Statuto del Consorzio.

L'art. 1 dello Statuto stabiliva che lo scopo principale del Consiglio era «quello di curare gli interessi generali delle valli Leogra e Timonchio, studiando opportunamente le proposte rivolte alla valorizzazione morale, economica e turistica delle valli, promuovendo e coordinando, di conseguenza, le iniziative utili a tal fine, attraverso un programma da realizzarsi nel tempo con gradualità ed organicità»<sup>19</sup>.

All'art. 2 si stabiliva inoltre che il Consiglio di Valle doveva essere un ente potenziatore delle singole attività comunali, in particolare: «potenziamento della produzione agricola; potenziamento idrico; miglioramento della viabilità; sistemazione dei bacini montani con conseguenti bonifiche; cura dell'abitato e delle abitazioni sotto gli aspetti igienico-sanitari; valorizzazione turistica; sviluppo dell'assistenza scolastica; sviluppo dell'istruzione professionale; miglioramento e difesa del patrimonio zootecnico e dei pascoli montani; tutela del patrimonio storico, artistico e folcloristico; ogni altro fine previsto dalla legge»<sup>20</sup>.

All'art. 5, veniva inoltre stabilito che la sede ordinaria dell'Assemblea del Consiglio era «stabilita presso il Municipio di Torrebelvicino»<sup>21</sup>.

Intervenne poi una modifica territoriale, nel 1971: il 18 dicembre venne convocato il Consiglio comunale di Piovene Rocchette: si stabiliva l'adesione di detto Comune al Consiglio di Valle e si approvava il relativo Statuto (proclamazione del 27 dicembre 1971).

**2.2. Scioglimento del Consiglio di Valle Leogra Timonchio del 1973**

Nel verbale di deliberazione dell'Assemblea consiliare del 17 maggio 1973 si ritrova che, dopo la costituzione del Consiglio di Valle Leogra Timonchio da parte del Prefetto della Provincia di Vicenza con decreto n. 31973/69 Div. 3° del 28.1.1970; e dopo la ripartizione in zone

<sup>19</sup> Statuto del Consiglio di Valle Leogra Timonchio del 28 gennaio 1970, art. 1.

<sup>20</sup> *Ivi*, art. 2.

<sup>21</sup> *Ivi*, art. 5.



omogenee del territorio della Regione e la costituzione in ciascuna di esse, fra i Comuni ivi ricadenti, di una Comunità Montana, ente di diritto pubblico, come previsto da Legge Regionale 27 marzo 1973 n. 10, si deve tenere conto dell'art. 4 di suddetta legge nel quale si prescrive che, di conseguenza, i vecchi Consigli di Valle del Veneto vengono sciolti *ope legis*<sup>22</sup>.

### 2.3. Da Consiglio di Valle a Comunità Montana

In seguito all'emanazione della legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 venne convocata il 20 ottobre 1972 l'Assemblea consiliare del Consiglio di Valle Leogra Timonchio avente ad oggetto l'emanazione della nuova legge sulla montagna la quale aveva praticamente posto fine all'attività dei Consigli di Valle con la previsione di nuove Comunità regolamentate con maggiore compiutezza e fondate su una rappresentanza democratica diversa da quella che era vigente al momento. Nel frattempo erano state effettuate diverse riunioni anche a livello provinciale per decidere o meno della conformità del vecchio comprensorio del Consiglio di Valle anche per la nuova Comunità ed avendo anche incluso il Comune di Piovene Rocchette. Va considerato inoltre che, nel frattempo, per ragioni di carattere politico, uno dei Comuni facenti parte del Consiglio, Tretto, era stato assorbito, divenendone frazione, dal Comune di Schio.

La legge regionale che avrebbe dovuto seguire a quella "quadro" non era stata ancora emanata anche se attesa fin dal primo semestre del 1972.

Il Consiglio di Valle sarebbe esistito legalmente sino a quando non fosse stato sostituito dalla nuova Comunità<sup>23</sup>.

### 2.4. Leggi regionali del 1973

Nel 1973 sono intervenute due leggi regionali per chiarire l'istituzione, il funzionamento e la ripartizione in zone omogenee delle Comunità Montane.

#### 2.4.1. Legge regionale 27 marzo 1973 n. 10

Tale legge riguardava l'istituzione e la ripartizione in zone omogenee del territorio montano della regione per la costituzione della

---

<sup>22</sup> Verbale dell'Assemblea consiliare del Consiglio di Valle Leogra Timonchio del 17 maggio 1973.

<sup>23</sup> Verbale dell'Assemblea consiliare del Consiglio di Valle Leogra Timonchio del 20 ottobre 1972.

Comunità Montana, legge poi abrogata esplicitamente dalla legge regionale del 9 settembre 1999 n. 39, art. 18, comma 2, lettera a.

Secondo la legge 1102 l'individuazione delle zone omogenee andava comunque fatta tenendo conto delle delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del D. P. R. del 10 giugno 1955 n. 987, le quali peraltro potevano essere riadattate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri, con il fine precipuo di individuare zone che consentissero l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale. Il sopracitato art. 12 affidava alla Commissione Censuaria Provinciale il compito di suddividere il territorio montano in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto culturale, economico e sociale.

Nella legge regionale n. 1102 era previsto, all'art. 3, che la delimitazione delle zone omogenee fosse fatta di comune accordo con i Comuni interessati. Dalla loro consultazione era emersa la volontà di delimitare in 18 zone omogenee il territorio montano veneto che si estendeva su di una superficie di 597.297 ettari, pari al 31,5% dell'intero territorio regionale e sul quale viveva una popolazione di 392.721 abitanti, cioè il 9,5% della popolazione regionale.

In provincia di Vicenza ne sono state individuate 6: zona dell'Alto Astico; zona del Basso Astico; zona del Brenta; zona dell'Agno e Chiampo; zona dei Sette Comuni; zona del Leogra.

Quest'ultima comprendeva 5 Comuni, 2 dei quali interamente montani e non coincidente con la delimitazione effettuata dalla Commissione Censuaria Provinciale con deliberazione del 18 dicembre 1957 per la inclusione dei Comuni di Piovene Rocchette e di Santorso; con decreto prefettizio n. 31.973/69111 del 28 gennaio 1970 si costituì il "Consiglio di Valle del Leogra". L'economia della zona gravitava sui centri di Piovene e di Schio e fra il 1961 ed il 1971 la popolazione è aumentata complessivamente del 13,6%, cioè da 49.095 a 55.759 abitanti; nel territorio montano per contro risiedevano 12.808 persone.

La divisione nelle zone è stata fatta secondo le volontà dei Comuni interessati e quindi rispettando la partecipazione democratica delle popolazioni al processo decisionale.

Gli artt. 3 e 4 del progetto di legge prevedevano infine l'uno la costituzione, in ciascuna zona omogenea, della Comunità Montana, l'altro lo scioglimento dei Consigli di Valle o delle Comunità Montane già costituite nel Veneto a norma del D. P. R. 10 giugno 1955 n. 987 e le modalità di devoluzione dei rispettivi patrimoni<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Disegno di legge d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 1972, divenuto legge il 27 marzo 1973.

## 2.4.2. Legge regionale del 27 marzo 1973 n. 11

Tale legge regionale riguardava il funzionamento delle Comunità Montane e fu abrogata esplicitamente dalla successiva legge regionale n. 19/1992 all' art. 24.

Veniva disciplinata l'attività delle Comunità Montane del territorio della Regione Veneto secondo i principi fissati dalla legge n. 1102 del 1971, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

All'art. 2 veniva stabilito che la Comunità fosse retta da uno Statuto che doveva indicare: le funzioni; la sede e la denominazione della Comunità; la ripartizione delle attribuzioni fra il Consiglio, la Giunta e il Presidente quali organi della Comunità e la loro durata in carica; il numero dei componenti la Giunta oltre al Presidente; i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti gli organi della Comunità; l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità nonché le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le altre norme di carattere finanziario e la nomina del tesoriere; il numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da scegliersi in seno al Consiglio e le modalità per la loro elezione; le norme e i termini per la compilazione e l'approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione; le norme generali da osservare nella redazione ed approvazione dei Regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità; le norme intese a promuovere la partecipazione dei cittadini, enti ed organizzazioni operanti nel territorio della Comunità.

All'art. 5 veniva stabilito che «ciascuna Comunità Montana programma i propri interventi mediante la adozione di un piano generale di sviluppo e di programmi annuali in base alle indicazioni del piano regionale».

Veniva indicato inoltre quello che doveva essere il contenuto del piano generale di sviluppo in armonia con la legge n. 1102 del 1971 e cioè: gli obiettivi fondamentali che la Comunità intendeva perseguire; la individuazione, per ogni settore, del tipo di interventi, del presumibile costo degli investimenti, della misura degli eventuali incentivi a favore degli operatori pubblici e privati; il piano territoriale di coordinamento, nel quale venivano stabilite le direttive da seguire nel territorio della Comunità in rapporto: a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge; b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi o di impianti di particolare natura ed importanza; c) alla rete delle principali linee di comunicazione esistenti ed in programma.

I poteri di vigilanza e di tutela sulle Comunità Montane, come previsto dall'art. 2 del D. P. R. 15 gennaio 1972, n. 11 erano esercitati dal Consiglio Regionale.

Inoltre all'art. 13 si stabiliva che fino alla redazione del piano generale di sviluppo gli organi della Comunità Montana elaborassero ed adottassero dei programmi di spesa e di interventi con le stesse modalità previste per il piano predetto<sup>25</sup>.

## 2.5. Sviluppo della Comunità Montana Leogra Timonchio

Le fonti non sono sempre esaurienti, ma da una nostra indagine risulta che, benché la costituzione ufficiale della Comunità Montana sia da far risalire al 1971 con la legge 3 dicembre n. 1102 *Nuove norme per lo sviluppo della montagna* con la quale venivano istituite ufficialmente le 352 Comunità Montane d'Italia, delle quali 18 in Veneto e tra queste 6 nella nostra Provincia, la Comunità Montana Leogra Timonchio ha realmente iniziato ad operare il 17 gennaio 1974, data del primo provvedimento adottato dal suo Consiglio<sup>26</sup>.

La Comunità fino al 10 marzo 1986 non aveva ancora adottato un suo stemma identificativo; i Comuni che ne facevano parte erano Valli del Pasubio, Torrebelvicino, Schio (in parte), Santorso (in parte), Piovene Rocchette (in parte).

Le principali realizzazioni della Comunità, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le erano affidati dalla legge n. 1102/71 erano ancora in corso di svolgimento:

a) *Recupero delle contrade sparse*: con tale intervento si intendeva operare, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, a sostegno di coloro che ristrutturavano abitazioni esistenti nelle varie contrade, a volte disabitate. Oltre a frenare, per quanto possibile, l'esodo verso la pianura della popolazione che viveva nelle zone montane, si intendeva anche salvaguardare un patrimonio architettonico e culturale tipico di queste zone, che altrimenti sarebbe andato perduto; b) *Costruzione di strade silvo-pastorali* per l'accesso ai boschi con i mezzi agricoli e strade di collegamento tra le varie proprietà; c) *Miglioramento dei boschi*: si contribuiva alle spese sostenute dai privati per la pulizia e il miglioramento in generale dei boschi; d) *Realizzazione di acquedotti, elettrodotti e altri servizi primari* nelle contrade del proprio territorio; e) *Interventi diretti alla introduzione e alla valorizzazione della coltivazione dei piccoli frutti nelle zone montane* (fragola, lampone, rovo, ribes, mirtillo). In particolare si è iniziato con la costituzione di alcuni impianti sperimentali di lampone di varietà diverse in zone di diversa altitudine.

<sup>25</sup> Legge regionale *Funzionamento delle Comunità Montane*, del 27 marzo 1973, n. 11.

<sup>26</sup> Scheda informativa sulla Comunità Montana Leogra Timonchio richiesta dagli alunni della classe 1<sup>a</sup> media sez. A, Scuola Media Statale "Gigi Ghirotti" di Vicenza (10 marzo 1986).

Quelli appena considerati erano al tempo anche i progetti che la Comunità aveva intenzione di sviluppare nel futuro.

Da un articolo di giornale locale non individuato, del marzo 1988, si sa che c'erano stati altri interventi operati dalla Comunità che si affiancavano o si aggiungevano a quelli sopra visti:

a) *Pulizia dei pascoli e dei boschi*: «Sui pascoli interveniamo mediante decespugliamento, costruzione di pozzi di abbeveraggio, recinzioni e altro; quanto ai boschi, siamo intervenuti in questi ultimi anni, con lavori di pulizia, di taglio delle piante morte o ammalate e di sostituzione».

b) *Indagine e catalogazione di oltre 300 opere artistico-architettoniche sparse nelle contrade* (soprattutto affreschi, ma anche archi, capitelli), favorendo così l'opera di recupero e di censimento di un patrimonio culturale montano non indifferente.

*Sviluppare il turismo nei territori montani* era l'obiettivo che la Comunità si prefiggeva per gli anni a venire. Predisponendo intanto uno studio che metteva in evidenza le notevoli risorse turistiche presenti nell'area: risorse fisiche, paesaggistiche, naturalistiche, storiche, architettoniche, artistiche e culturali. L'attenzione si volgeva soprattutto alla flora, in particolare a quella del Summano e del Giardino Alpino di Pian delle Fugazze; ai vecchi laboratori artigianali; agli itinerari turistici per escursionisti; ad una attività di equitazione; allo sviluppo dell'agriturismo grazie alle grandi risorse presenti sul territorio dell'Ente per questo tipo di attività. L'ostacolo alla realizzazione concreta e veloce di tutto ciò, veniva però individuato nella mancanza delle risorse umane, cioè in parole povere degli operatori turistici.

Sappiamo inoltre che l'Ente pubblicava un proprio periodico chiamato «La Comunità Montana Leogra Timonchio» e che aveva partecipato ad altre pubblicazioni quali *Indagine conoscitiva sulla commercializzazione del lampone in provincia di Vicenza* e gli atti del *Convegno sulle possibilità di sviluppo della frutticoltura nella Comunità Montana Leogra Timonchio*.

Abbiamo inoltre una scaletta di ciò che era ritenuto degno di essere conosciuto e visitato: il Giardino Botanico Alpino "San Marco" al Pian delle Fugazze; le fortificazioni militari sui monti Pasubio e Novegno, costruite durante la prima guerra mondiale; l'Ossario del Pasubio e il suo Museo; la Strada delle Gallerie del monte Pasubio; il monte Summano.

Tra le curiosità troviamo che l'Ente aveva un proprio gruppo di Guardie Ecologiche, formato da volontari che prestavano il loro servizio per la tutela della flora, dei funghi e della fauna inferiore. Inoltre la Comunità nell'attuazione dei programmi annuali di interventi e spese, interveniva anche a sostegno dell'attività di enti ed associazioni operanti all'interno del proprio territorio, contribuiva a favorire il riciclaggio dei libri di testo, all'acquisto e potenziamento di attrezzature e ma-

teriale didattico nelle scuole, all'installazione di impianti telefonici ed attuava periodicamente la distribuzione gratuita di piantine di noce ai richiedenti che si impegnavano a coltivarle nel territorio di competenza dell'Ente<sup>27</sup>.

## **2. 6. Lo stemma**

Sappiamo che nel 1986 la Comunità non aveva ancora adottato un proprio stemma.

Nel 1983-84 l'Amministrazione della Comunità decise di avviare una ricerca interna nel campo dell'araldica ma senza alcun risultato. Nel 1997-98 si tentò nuovamente di scegliere uno stemma con apposito concorso aperto a tutti gli studenti delle scuole medie superiori residenti nei Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Santorso e Piovene Rocchette. Il bando di concorso si intitolava: «Uno stemma per la Comunità Montana Leogra Timonchio»; ne risultarono 36 elaborati che furono valutati da una commissione che scelse i 5 ritenuti migliori. Nessuno dei 5 elaborati ottenne però il *placet* definitivo.

L'incarico di trovare lo stemma fu assegnato allora al dr. Gianni Cucovaz, già membro della commissione giudicatrice del concorso; la sua proposta finale fu approvata all'unanimità. Il soggetto individuato da Cucovaz raffigura 5 castagne di forma, dimensione e colore identici, racchiuse in un unico riccio. Il simbolismo è dovunque. La scelta della castagna, intanto, è dovuta al fatto che il castagno è il simbolo dell'agricoltura e dell'economia dei territori di montagna. Le castagne sono 5 perché 5 sono i Comuni che compongono la Comunità; il riccio che in natura difende il frutto, ne favorisce la maturazione e poi lo libera, deve intendersi come «insieme di strumenti di cui si serve questa Comunità Montana per promuovere lo sviluppo e l'integrazione dei suoi territori. Anche la costruzione del riccio ha una sua spiegazione: segue infatti uno schema geometrico in cui la casualità degli aculei è solo apparente e vuole in realtà simboleggiare la vitalità della Comunità Montana»<sup>28</sup>.

## **2.7. Giunta Regionale del Veneto prot. n. 2099 VII 2/12 del 27 febbraio 1989**

La relazione in esame ha per oggetto la legge del 25 luglio 1952 n. 991 art. 1, comma 3 e la legge del 30 luglio 1957 n. 657 art. unico *Aggiornamento dei territori montani*.

---

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> Periodico locale non individuato del marzo 1988, p. 6.

Nel Comune di Piovene Rocchette, in riferimento alla zona monte Summano, si riconosceva che era delimitata da zone attigue già classificate montane e che la copertura predominante era rappresentata da bosco ceduo, degradato dal progressivo abbandono e dai numerosi incendi che periodicamente interessano la zona.

Nel Comune di Schio, per quanto riguarda la zona Piane-Poleo, si riconosceva al territorio avere spiccate caratteristiche montane, con prevalenza di copertura a bosco ceduo ad utilizzo prevalentemente familiare. Si attribuiva particolare nota al fatto che le aziende agricole presenti, a causa della frammentazione e dispersione della proprietà, davano redditi estremamente bassi tali da indurre gli operatori alla pratica del part-time. Per quanto riguarda la zona Magrè-Monte Magrè-Ca' Trenta, in questa zona si rilevava una situazione analoga a quella della zona precedentemente descritta.

Nel Comune di Monte di Malo, in riferimento alla zona destra orografica Rana-Priabona e zona altopiano di Faedo Cima, il territorio veniva riconosciuto come caratterizzato da pendenze che andavano da m 116 s. l. m. a m 784 s. l. m. con versanti boscati di elevata pendenza e zone di altopiano piuttosto accidentate. I boschi coprivano il 70-80% delle superfici ed erano rappresentati da cedui, sfruttati per legna da ardere ad uso familiare. Si era notato un progressivo avanzamento del bosco nelle zone abbandonate dall'agricoltura.

## **2.8. La Comunità Montana Leogra Timonchio nel 1989**

Nel 1990, nel mese di novembre, la Regione Veneto predispose un questionario per conoscere caratteristiche e particolarità delle varie Comunità locali; da esso ricaviamo alcune informazioni riguardanti la Comunità sino al 31 dicembre 1989.

I Comuni della Comunità Montana erano ancora 5: Valli del Pasubio, Torrelbelvicino, Schio, Santorso, Piovene Rocchette, gli ultimi tre dei quali considerati parzialmente montani. La superficie territoriale della Comunità era di 10.645 ha.

I Comuni con meno di 5.000 abitanti erano tre: Valli del Pasubio, Torrelbelvicino e Santorso e non risultavano Comuni con oltre 40.000 abitanti.

Per quanto riguarda il piano di sviluppo e la sua obbligatoria adozione sin dalla legge 1102/1971 sappiamo che fu adottato il 30 maggio 1978, con durata di anni 5 e che nel 1989 non aveva avuto ancora nessuna pratica applicazione per mancanza di adeguati finanziamenti da parte delle istituzioni (Stato e Regione); sappiamo inoltre che non era stato adottato un piano urbanistico, anche se previsto dalla legge 1102 del 1971.

Le funzioni speciali che erano state delegate alla Comunità dalla Regione e/o Provincia erano le seguenti:

a) programmazione sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali (legge regionale);

b) viabilità silvo-pastorale e delega alla Comunità Montana delle funzioni amministrative (legge regionale);

c) attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio della Comunità Europea per la riforma dell'agricoltura (legge regionale);

d) interventi nel settore primario, assistenza tecnica polivalente e interventi nelle aree di collina e di montagna, delega alle Comunità Montane dei compiti di attuazione del programma (legge regionale);

e) riorganizzazione delle funzioni forestali (legge regionale);

f) interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane e interventi speciali per i territori montani attuati per il tramite delle Comunità Montane (legge regionale);

g) provvidenza per l'attività agrituristica e delega alla Comunità Montana delle funzioni amministrative per le aree di competenza (legge regionale);

h) delega alla Comunità Montana in materia di interventi in campo agricolo: contributi per la sostituzione di capi bovini deceduti (delega del Comune di Schio);

i) delega alla Comunità Montana in materia di interventi in campo agricolo: contributi per la realizzazione e/o manutenzione di strade silvo-pastorali e interpoderali (delega del Comune di Schio);

l) delega alla Comunità Montana in materia di interventi nel campo della zootecnica: attivazione di un servizio di assistenza zoiatrica.

Tra i progetti venivano indicati: il recupero delle contrade sparse; un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della Comunità; un piano di recupero di alcune contrade precisamente individuate e nominalmente indicate; un progetto per la costruzione di 2 ripetitori per il potenziamento della ricezione rete RAI-TV; un progetto per il recupero degli affreschi ed opere d'arte figurative nelle contrade; un progetto per il ripristino della Strada delle 52 Gallerie del monte Pasubio: programmi e progetti specifici nei singoli settori delegati dalla Regione Veneto; un progetto per il recupero della coltura del castagno da frutto; un progetto/regolamento per interventi specifici nel settore della zootecnica; un progetto sui percorsi agrituristici.

Le attività economiche caratterizzanti la Comunità risultavano l'industria e l'artigianato.

Tra le produzioni alimentari tipiche venivano indicati: l'asiago; la sopressa; le acque minerali; il miele; l'allevamento di polli, conigli e suini.

Tra le produzioni artigianali tipiche non alimentari della Comunità venivano indicate: le attività tessili e riguardanti l'abbigliamento; la lavorazione del legno, dei metalli e altre, quali la lavorazione di materiali lapidei, il calzaturificio e l'attività estrattiva (caolino). Alcune attività venivano però segnalate in crisi, come l'agricoltura, le attività estrattive



e la produzione di pali del telegrafo; addirittura l'estrazione e lavorazione di pietra *molara* (arenaria) e le cave di marmo erano considerate attività economiche scomparse.

I problemi della Comunità che necessitavano di più urgente soluzione erano: la ridelimitazione territoriale; la esiguità dei finanziamenti; la ridefinizione di compiti, funzioni e competenze secondo quanto stabilito dalla legge 1102/1971 e dalla legge 142/1990<sup>29</sup>.

## **2. 9. Progetto di ridelimitazione territoriale della Comunità del 22 aprile 1991**

In tale data la Comunità, considerata la legge n. 142 del 1990 e soprattutto gli artt. 28 e 29 che vertevano particolarmente sulla natura, il ruolo e le funzioni delle Comunità Montane sancite quali enti locali costituiti da leggi regionali tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, considerato il parere favorevole ad una ridelimitazione territoriale della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni interessati, ha deliberato di esprimere parere favorevole a tale progetto.

Inoltre il Consiglio in tale sede prendeva anche in considerazione la direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 28 aprile 1975 n. 268 che all'art. 3 stabiliva che le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto per proteggerle dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche. Le zone di montagna sono composte da Comuni o parte di Comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori.

A causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato nel centro nord è stato fissato come parametro un'altitudine media minima per ogni Comune di 700 metri; ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, è stato fissato come parametro una pendenza superiore al 20%.

È stato fissato come parametro un'altitudine minima di 600 metri nel centro nord, contemporaneamente un pendio superiore al 15%.

---

<sup>29</sup> Questionario per le Comunità Montane richiesto dalla Regione Veneto il primo novembre 1990 e con riferimento a dati del 12 dicembre 1989.

La Comunità decideva pertanto, viste le caratteristiche indicate, l'inclusione di nuove aree nell'ambito della Comunità Montana, il che era pienamente giustificato e auspicabile al fine di addivenire ad una omogeneità geografica del territorio comunitario, nonché per il riconoscimento delle loro spiccate caratteristiche "montane" affinché le stesse potessero usufruire dei benefici previsti per il loro riequilibrio economico e sociale<sup>30</sup>.

In considerazione poi di una nuova legge regionale del 3 luglio 1992 n. 19 *Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane*, la Comunità Montana Leogra Timonchio presenta nel dicembre 1992 un nuovo progetto di ridelimitazione territoriale.

Finalmente nel 1999, nella legge regionale n. 39 del 9 settembre e recante *Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19* viene indicata la ridelimitazione territoriale tanto sperata dalla Comunità Montana: infatti all'art. 2, troviamo che «il territorio della Regione classificato montano in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991; dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657; dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51, è ripartito, sulla base dei criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle seguenti zone omogenee, come delimitate nella cartografia allegata alla presente legge». Al punto 18 si può leggere: «zona omogenea del Leogra comprendente i Comuni di Monte di Malo, Piovene Rocchette (parte), Santorso (parte), Schio (parte), Torrebelvicino, Valli del Pasubio», con l'esclusione di San Vito di Leguzzano.

Con la legge regionale 39/99 quindi sono state fatte le seguenti variazioni: viene aggiunto il Comune di Monte di Malo totalmente montano; vengono aggiunti 2.120 ha al Comune di Schio che rimane parzialmente montano; 121 ha al Comune di Santorso che rimane parzialmente montano; 451 ha al Comune di Piovene Rocchette che rimane parzialmente montano<sup>31</sup>.

## 2.10. La Comunità Montana dal 1999 ad oggi

Dopo l'emanazione della legge regionale 249/99, la Comunità Montana ha provveduto a sostituire, modificandolo, il precedente Statuto ritenuto oramai inadeguato (BUR 13.5.94, n. 40). Il nuovo Statuto è entrato in vigore il 17 febbraio 2001 e si compone di 65 articoli.

<sup>30</sup> Verbale di deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Leogra Timonchio del 22 aprile 1991.

<sup>31</sup> «Bollettino Ufficiale della Regione Veneto», 14 settembre 1999 n. 79; legge regionale n. 39 del 9 settembre 1999.

Nel 1999, inoltre era stata emanata una legge regionale la quale oltre a ridelimitare il territorio anche della Comunità presa in questione, prevedeva la costituzione della conferenza dei sindaci dei Comuni associati, presieduta dal Presidente della Comunità Montana; la legge rivolgeva inoltre una particolare attenzione al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, con la definizione di obiettivi, interventi e costi.

Negli ultimi anni le attività della Comunità Montana sono state, secondo dati stilati nel 2006: **a)** interventi propri: contributi per la perdita di capi bovini; contributi per il sostegno della zootecnica / trasporto latte e assistenza zootiatrica; contributi per il miglioramento dei prati e dei pascoli (miglioramento cotici erbosi e recinzione pascoli); contributi per la forestazione (acquisto e/o recupero di piante di castagno da frutto); contributo per la promozione dei prodotti agricoli locali (organizzazione "Montagna in Città", sostegno di iniziative promozionali di valorizzazione dei prodotti agricoli locali); **b)** interventi delegati dalla Regione Veneto: contributi per il miglioramento delle malghe (l. r. 52/78 art. 25); contributi per la viabilità silvo-pastorale (l. r. 52/78 art. 25); contributi per il recupero del patrimonio edilizio rurale (l. r. 2/94 art. 6); contributi per la valorizzazione della foraggicoltura (l. r. 2/94 art. 7); contributi per il miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti (l. r. 2/94 art. 9); contributi a favore delle colture alternative (l. r. 2/94 art. 15); contributi a favore degli allevamenti minori (l. r. 2/94 art. 16); contributi per il recupero delle superfici silvo-forestali abbandonate (l. r. 2/94 art. 21); contributi per la manutenzione ambientale (strade rurali, sistemazione frane) (l. r. 2/94 art. 22); **c)** interventi effettuati con la collaborazione dei Comuni membri: premio per la manutenzione delle superfici a prato e a pascolo; **d)** interventi realizzati con il finanziamento della Provincia: contributi per il miglioramento della viabilità rurale.

Altre attività e iniziative: gestione legge regionale raccolta funghi; gestione Giardino Botanico Alpino "San Marco" di Pian delle Fugazze; organizzazione iniziative "Camminate in Val Leogra" e "Concerti in vetta e in valle"; gestione centrali termiche a biomassa nei Comuni di Monte di Malo, Torrebelticino e Valli del Pasubio.

## **2. 11. La Comunità Montana oggi e nel futuro**

La Comunità Montana Leogra Timonchio ha predisposto sia il Programma Annuale Operativo (P. A. O.) per l'anno 2007, che il Piano di sviluppo 2007-2011.

Il **P.A.O.** comprende tutte quelle opere e servizi che la Comunità intende svolgere nel corso dell'anno, gestendo a tal fine una parte di finanziamenti che ha ricevuto. È costituito da sei sezioni:

Sezione 1: Interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale.

Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 artt. 8, 9, 10, 19, 20A.

Sezione 2: Interventi di miglioramento dei pascoli montani.

Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 art. 25.

Sezione 3: Interventi di adeguamento della viabilità silvo-pastorale.

Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 art. 26.

Sezione 4: Interventi per la conservazione delle aree private, di manutenzione ai fini ambientali di superfici agricole e forestali abbandonate, e per opere di manutenzione ambientale.

Legge Regionale 18 gennaio 1994, n. 2 artt. 20, 21, 22.

Sezione 5: Interventi speciali per la montagna.

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 artt. 1, 2.

Sezione 6: Gestione Giardino Alpino; Sostegno zootecnico; Sostegno attività commerciali; Sostegno frutticoltura; Fabbisogno corrente.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

### **Piano pluriennale di sviluppo socio-economico 2007-2011.**

Sotto il profilo territoriale e per quanto riguarda il settore ambiente e difesa del suolo gli interventi previsti sono i seguenti:

a) promozione di fognature e di impianti di depurazione, i cui beneficiari sarebbero enti pubblici, privati, associazioni di privati (con riferimento alla legge 97/94).

b) una serie di interventi, con riferimento a progetti europei, quali HABITAT, LIFE, LEADER (legge 97/94 e legge regionale 53/74) per: individuare e recuperare le aree di interesse ambientale e paesaggistico; individuare e monitorare la fauna selvatica promovendone la conservazione; sistemare i sentieri di collegamento tra le aree di interesse ambientale e paesaggistico, predisponendo adeguate tabelle informative; promuovere l'attività ed organizzare la gestione del Giardino Alpino "San Marco"; individuare e predisporre punti di avvistamento della fauna selvatica e spazi per l'attività scientifico-didattica; predisporre materiale informativo sugli habitat naturali; organizzare corsi, seminari e incontri per sensibilizzare il pubblico, e in particolare i fruitori della montagna e di zone da salvaguardare, verso i problemi ambientali per un corretto comportamento ecocompatibile.

Sono previste opere idraulico forestali come la risistemazione dei versanti, l'esecuzione di drenaggi e regimazione delle acque, il consolidamento delle scarpate, la pulizia dei bacini idrici, la ricomposizione delle arginature, l'esecuzione di briglie e le opere di contenimento e regolazione degli alvei a cura del Servizio Forestale Regionale.

### **3. Cosa ha stabilito la Finanziaria 2008 a proposito di Comunità Montane**

Le disposizioni contenute nei commi da 16 a 22 dell'articolo 2 delle Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) affidano alle

Regioni il compito di provvedere al riordino delle Comunità Montane, con una legge da emanarsi entro il 30 giugno 2008.

**Il comma 16** riduce il fondo ordinario di un importo pari a 33,4 milioni per il 2008 e di 66,8 milioni annui a decorrere dal 2009. Tuttavia, mentre la riduzione del fondo ordinario opera immediatamente, il riordino delle Comunità Montane, che dovrebbe generare il risparmio, è affidato alla buona volontà delle Regioni.

**Il comma 17** fissa l'obiettivo del contenimento della spesa corrente per il finanziamento delle Comunità Montane ad un terzo della quota del fondo ordinario spettante alle Comunità Montane presenti in ciascuna Regione. La riduzione, viene specificato, dovrà essere conseguita "a regime" e quindi a partire dal 2009, data dalla quale decorre la decurtazione del fondo di 66,8 milioni all'anno. Va detto a tal proposito che il citato comma 17 invade le prerogative regionali in quanto, subordinando l'adozione delle leggi regionali al parere dei Consigli delle autonomie locali, introduce con legge dello Stato un adempimento aggiuntivo nel procedimento legislativo regionale, la cui disciplina rientra nella potestà statutaria regionale.

Il Consiglio delle autonomie locali peraltro è l'unico organismo previsto dall'articolo 123 della Costituzione, ma al momento non istituito in tutte le Regioni.

**Il comma 18** fissa i seguenti criteri generali di cui il legislatore regionale dovrà tener conto per realizzare i risparmi di spesa:

1 - riduzione del numero delle Comunità Montane sulla base di alcuni indicatori fisico-geografici (dimensione territoriale, acclività dei terreni, altezza altimetrica, distanza dal capoluogo di Provincia), demografici (dimensione demografica, indice di vecchiaia) e socio-economici (reddito medio pro capite, livello dei servizi, presenza di attività produttive extra-agricole);

2 - riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità Montane;

3 - riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle Comunità Montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del testo unico in materia di Enti locali (d. lgs. 267/2000).

Va a tal proposito ricordato che, in base al comma 2 dell'articolo 27 del testo unico degli Enti locali, ciascuna Comunità Montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo, composti da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni partecipanti e che il Presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei Comuni della Comunità.

**Il comma 19** stabilisce che i criteri limitativi dettati al comma 17 – a cui le Regioni devono attenersi ai fini della costituzione delle Comunità Montane – non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.

**Il comma 20** sanziona la riduzione automatica delle Comunità Montane, qualora le Regioni non abbiano provveduto entro i sei mesi di tempo prescritti al loro riordino. Detto comma dispone:

1. la cessazione dell'appartenenza alle Comunità Montane dei Comuni capoluogo di Provincia, dei Comuni costieri e di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

2. la soppressione delle Comunità Montane nelle quali almeno la metà dei Comuni non sono situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra di 500 metri (600 nelle Regioni alpine) di altitudine sul livello del mare, oppure non sono situati per almeno il 50% della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore è almeno di 500 metri (600 nelle Regioni alpine);

3. la soppressione delle Comunità Montane che sono costituite da meno di 5 Comuni, anche per effetto della cessazione dell'appartenenza alle Comunità Montane dei Comuni capoluogo di Provincia, dei Comuni costieri e di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Lo stesso comma 20 introduce alcuni limiti numerici alla composizione degli organi rappresentativi delle Comunità:

– i Consigli sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun Comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'Assemblea di tutti i consiglieri dei Comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato;

– gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

**Il comma 21** differisce l'applicazione delle riduzioni automatiche di cui al comma 20 alla data di pubblicazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e di quello degli Affari regionali, sentite le singole Regioni interessate, che accerti l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa stabilite dal comma 2. Tale accertamento deve effettuarsi entro il 31 luglio 2008 sulla base delle leggi regionali nel frattempo promulgate e delle relative relazioni finanziarie.

Infine, **il comma 22** affida alle Regioni il compito di disciplinare gli effetti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, ed in particolare gli effetti conseguenti all'eventuale soppressione delle Comunità Montane. Le Regioni dovranno, in particolare, provvedere alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Manca tuttavia l'indicazione dello strumento giuridico da utilizzare da parte delle Regioni per la disciplina degli effetti giuridici conseguenti la riduzione delle Comunità né viene indicato il termine entro cui provvedervi. Verosimilmente, le Regioni potranno dare attuazione a queste disposi-

zioni con la stessa legge di riordino delle Comunità. Ma se non lo faranno, diviene difficile ipotizzare le conseguenze.

Nelle more del provvedimento regionale o in caso di mancata adozione, i Comuni subentreranno alla Comunità Montana soppressa in tutti i rapporti giuridici di cui questa è titolare ed in relazione a tali obbligazioni si applicheranno i principi della solidarietà attiva e passiva.

In ogni caso va messo in risalto che le Comunità Montane vengono rilanciate dalla Finanziaria che consente finalmente di porre mano a due aspetti critici: la presenza nel loro ambito di Comuni estranei ad una logica montana e l'eccessivo numero dei componenti delle giunte e dei consigli.

Trentacinque anni dopo la loro nascita, le Comunità Montane possono essere sottoposte ad una benefica azione di revisione. Sarà infatti possibile dare un ulteriore slancio all'azione della Comunità Montana che potrà diventare, attraverso un processo condiviso, il futuro Comune di montagna che sostituirà in maniera graduale i piccoli Comuni montani.